

STATUTO DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

“SCUOLA FORENSE IBLEA”

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa nella seduta del 26.11.2019

1.

NATURA GIURIDICA

La Scuola Forense viene istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa secondo quanto disposto dall'art. 29 comma 1 lett. c) della L. 247/2012, dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 20.06.2014 e dai Decreti Ministeriali n. 70 del 17.03.2016 e n. 17 del 09.02.2018 e dalle Linee Guida di attuazione del CNF, quale organo dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

2.

DENOMINAZIONE E SEDE

La Scuola Forense è denominata “Scuola Forense Iblea” ed ha sede presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

3.

SCOPI ED ATTIVITA'

La Scuola Forense è istituita per lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività:

- a) organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (art. 43 Legge Professionale), secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- b) su delega del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e previa specifica delibera di quest'ultimo organo, organizzazione e promozione di singoli eventi relativi all'attività di formazione continua, sempre nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Professionale, dal Regolamento del CNF n. 6 del 16.07.2014 e dal Regolamento interno dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa;
- c) organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, in conformità a quanto previsto nell'art. 9 comma 1 della L. 247/2012.

Ai sensi dell'art.2 del REGOLAMENTO 20 giugno 2014, n. 3 recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi, quella istituita dal Coa di Ragusa, potrà essere, su delibera di quest'ultimo organo e a mezzo di apposita convenzione, accorpata a quelle istituite da uno o più Ordini circondariali appartenenti al medesimo distretto di Corte d'Appello, e ciò anche con la partecipazione delle Università.

4.

FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA E ATTIVITA' DI SEGRETERIA

La Scuola forense deve essere dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva.

La Scuola finanzia le proprie attività attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi ed alle attività formative organizzate, che non ha comunque carattere lucrativo.

L'Ordine degli Avvocati di Ragusa può sostenere la Scuola mettendo a disposizione personale, locali, risorse informatiche e, occorrendo, una contribuzione economica.

La Scuola Forense, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà ricevere, tramite l'Ordine degli Avvocati di Ragusa, finanziamenti da istituzioni pubbliche ovvero da enti o da associazioni private.

La Scuola e l'Ordine degli Avvocati di Ragusa, per le finalità di cui al precedente articolo 3, sono impegnati a promuovere la stipula di convenzioni con enti pubblici e con l'Università.

L'attività di segreteria della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa è svolta dal personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

5.

ORGANI

Sono organi della Scuola Forense:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Direttore della Scuola.

Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

La rappresentanza della Scuola Forense è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo.

La funzione di componente degli Organi della Scuola è onoraria ed incompatibile con l'incarico di componente della Commissione d'Esame per l'Iscrizione all'Albo degli Avvocati fino alla scadenza di un triennio dalla cessazione della carica.

I membri del Consiglio Direttivo non possono cumulare la carica con quella di componente del Comitato Scientifico.

6.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri dei quali 3 nominati a maggioranza dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa. Ai membri elettivi si aggiungono come componenti di diritto il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed il Direttore della Scuola.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo gli Avvocati che abbiano un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati inferiore ad anni 15 e gli Avvocati ai quali sia stata comminata una sanzione disciplinare definitiva salvo, nel solo caso dell'avvertimento, che siano già decorsi cinque anni.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed il Direttore della Scuola.

Alla prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Tesoriere.

In caso di assenza del Presidente, le funzioni presidenziali vengono svolte dal componente più anziano o da un delegato del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 3 componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente designato o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) provvede alla gestione ed all'amministrazione della Scuola Forense;
- b) cura la programmazione ed il coordinamento dell'attività didattica avvalendosi della consulenza e delle indicazioni del Comitato Scientifico;
- c) cura l'adozione dei regolamenti della Scuola e delle modifiche del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa;
- d) cura, con cadenza semestrale, l'approvazione definitiva della proposta di programma e dell'offerta formativa della Scuola Forense, predisposta dal Comitato Scientifico, stabilendo nel dettaglio il contributo di iscrizione;
- e) cura la nomina dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei docenti, il Consiglio direttivo valuta, sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni;
- f) nomina i *tutors*, che svolgono compiti di sostegno all'attività dei docenti della Scuola;
- g) approva il bando per l'accesso ai corsi della Scuola Forense;

Il Consiglio Direttivo può disporre, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dal pagamento della quota d'iscrizione e decide il conferimento di borse di studio, al fine di agevolare il percorso formativo degli allievi più meritevoli, secondo i criteri del merito e del reddito.

Il Presidente del Consiglio Direttivo riferisce ogni sei mesi tramite relazione scritta, sull'andamento della Scuola Forense al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

7.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da n. 5 membri nominati a maggioranza dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, tra avvocati con almeno 15 anni di iscrizione continuativa all'albo professionale, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza nelle materie di diritto costituzionale, diritto e processo penale, diritto e processo civile, diritto e processo amministrativo, diritto e processo del lavoro, diritto e processo tributario, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto commerciale, ordinamento e deontologia forensi.

Non possono far parte del Comitato Scientifico gli Avvocati ai quali sia stata comminata una sanzione disciplinare definitiva, salvo, nel solo caso dell'avvertimento, che siano già decorsi cinque anni.

I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica per 4 anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Direttore della Scuola partecipano alle riunioni del Comitato Scientifico con diritto di voto.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno 3 componenti.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente designato o, in caso di persistente inerzia, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Il Comitato Scientifico, con cadenza semestrale, provvede ad elaborare ed a sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione definitiva il programma dell'attività didattica ai fini dello svolgimento del compito di cui al punto b) dell'art. 6, nonché la proposta di programma dell'offerta formativa secondo quanto disposto dal Regolamento del CNF sulla Formazione Continua, ove a tal fine delegato con delibera del COA.

Il Comitato Scientifico rende i pareri richiesti dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa in materia di formazione.

8. II DIRETTORE DELLA SCUOLA

Il Direttore della Scuola è designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa tra gli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa che abbiano un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati non inferiore ad anni 15 ed ai quali non sia stata comminata una sanzione disciplinare definitiva, salvo, nel solo caso dell'avvertimento, che siano già decorsi cinque anni.

Il Direttore della Scuola rimane in carica per 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente.

Il Direttore della Scuola Forense sovrintende al regolare funzionamento della Scuola dando attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore della Scuola, in particolare:

- a) cura i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative della Scuola, coordinando i docenti, i tutors ed i referenti designati per ciascun ambito;
- b) elabora le soluzioni organizzative ritenute più opportune per il miglior andamento delle attività istituzionali della Scuola e le sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo.
- c) riferisce ogni sei mesi al Consiglio Direttivo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa e al Comitato scientifico mediante relazione scritta, sullo svolgimento delle attività della Scuola Forense.

9. DURATA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Il corso di formazione ha una durata minima non inferiore a centottanta ore, distribuite in maniera omogenea in tre moduli semestrali nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari tali da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale e da non pregiudicare l'assistenza alle udienze e la frequentazione dello studio professionale o dell'Avvocatura di Stato o degli uffici giudiziari o di altro ufficio legale presso il quale si svolge la pratica.

I corsi semestrali sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile e maggio-ottobre.

Le iscrizioni sono consentite ogni sei mesi e, comunque, in modo da consentire la partecipazione del discente all'intero semestre.

Le modalità di istituzione, organizzazione e frequenza dei corsi sono disciplinati con apposito regolamento emesso dal Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal D.M. n. 17 del 09.02.2018 e dalle linee guida di attuazione del Consiglio Nazionale Forense.

10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.

11.
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Statuto, trova applicazione la normativa vigente in materia nonché il Regolamento del CNF n. 3 del 20 giugno 2014 sulle modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi.